



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. ANNO 2021

La legge 27/12/2019, n. 160 ha istituito la nuova I.M.U. a decorrere dall'anno 2020.

L'acconto dell'imposta in scadenza il **16 giugno 2021** può essere calcolato sulla base delle aliquote deliberate con provvedimento consiliare n. 51 del 30.12.2020, indicate nel prospetto sotto riportato:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	DETRAZIONE
0,3 per cento	Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze delle prime come indicato dalla legge	€. 200,00
0,64 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto registrato o concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione	NON SPETTANTE
0,64 per cento	Strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 e s.m.i., non accatastate come categoria "D", unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali e artigiane, unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 sede di attività commerciali e artigiane	NON SPETTANTE
0,76 per cento (allo Stato)	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "D"	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti	NON SPETTANTE
0,1 per cento	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	NON SPETTANTE
0,00 per cento	Fabbricati rurali	NON SPETTANTE

Il dovuto per l'anno 2021 va versato interamente al Comune, tranne che quello degli immobili di cat. D, che va versato allo Stato usando il codice tributo 3925.

Il calcolo di quanto dovuto a titolo di acconto, la compilazione del modello F24 e la sua stampa, la documentazione informativa sono reperibili sul sito internet comunale www.comuneloano.it, cliccando sull'applicativo **Calcolo Imu on line 2021**.

Il versamento dell'imposta va eseguito con modello F24 reperibile anche presso gli uffici postali, gli istituti di credito o scaricabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o con il bollettino di c/c postale approvato con decreto M.E.F. del 23/11/2012 disponibile gratuitamente presso gli uffici postali.

La nuova I.M.U. non si applica, oltre che all'abitazione principale e relative pertinenze (escluse le unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), alle seguenti unità immobiliari considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esenti i terreni agricoli, comprendenti i terreni non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

Per effetto dell'art. 1, c. 599 della L. 30/12/2020, n. 178, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'I.M.U. relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed

and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per effetto dell'art. 6 sexies del D.L. 22.03.2021 n. 41, convertito, con modifiche, in L. n. 21.05.2021 n. 69:

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'I.M.U. relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del citato decreto (soggetti titolari di partita IVA).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Per effetto dell'art. 78, comma 3, del D.L. 14.08.2020, n. 104:

L'I.M.U. non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) ossia immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per maggiori informazioni rivolgersi al Servizio Relazioni con il Pubblico o al Servizio Tributi tramite contatto telefonico o via e-mail all'indirizzo tributi@comuneloano.it

Loano, lì 24/05/2021

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(RAG. ENRICA ROCCA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(DR.SSA MARTA GARGIULO)